

FRANCESCO

**Istituti di vita consacrata diocesani**


## Roma decide

Il vescovo e la riforma del can. 579.  
Una domanda sulla collegialità

**U**n «chiaro segno dell'autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del popolo santo di Dio per il bene di tutti» (esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, n. 130; EV 29/2236): con questa citazione si apre la lettera apostolica in forma di motu proprio *Authenticum charisma*,<sup>1</sup> con la quale il pontefice ha recentemente modificato il can. 579 CIC.

La questione riguarda l'erezione di istituti di vita consacrata di diritto diocesano, e – ben al di là della riforma procedurale introdotta dal recente motu proprio – investe il rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare, tra ministero personale del vescovo ed esercizio collegiale dello stesso. Procediamo dunque con ordine per comprendere la portata della modifica voluta da papa Francesco.

Il can. 579 del *Codice di diritto canonico (CIC)* stabilisce che i vescovi diocesani possono erigere con formale decreto nuovi istituti di vita consacrata; la competenza è riservata al vescovo e a coloro che sono preposti alla guida di una realtà equiparata alla diocesi.<sup>2</sup> È invece da escludersi che tale facoltà spetti ai titolari di potestà esecutiva vicaria (vicario generale e vicario episcopale), perché ogni istituto di vita consacrata, ancorché di diritto diocesano, per sua natura va al di là dei confini particolari e richiede il discernimento di chi, in ra-



gione del proprio ministero, integra la Chiesa particolare nella comunione universale.

Il vescovo diocesano, in quanto membro del collegio episcopale, garantisce la comunione della porzione di popolo di Dio a lui affidata con la Chiesa universale. Ogni comunità di vita consacrata è data per la Chiesa, ed è segno della sua comunione e universalità, anche quando si tratta di una realtà locale e territorialmente circoscritta.

Si comprende così perché il can. 579 prevedesse la consultazione della Sede apostolica<sup>3</sup> prima di procedere all'erezione dell'istituto di vita consacrata di diritto diocesano. La formulazione originaria del canone in questione, tuttavia, non specificava se la consultazione della Congregazione

per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (CIVCSVA) da parte del vescovo dovesse essere intesa come condizione *ad validitatem* dell'atto di erezione, e nemmeno se un eventuale parere negativo avrebbe poi impedito il riconoscimento del nuovo istituto.

### Chiese particolari e discernimento

Negli anni successivi alla promulgazione del *Codice*, sono prevalse interpretazioni minimaliste dell'inciso «purchè sia stata consultata la Sede apostolica»: l'omissione della consultazione, secondo autorevoli autori, non avrebbe impedito la valida erezione dell'istituto.<sup>4</sup> Il *Codice* è stato interpretato nello spirito del Concilio, e la sensibilità prevalente spinge-

va nella direzione di favorire il partcolare rispetto all'universale.

La Chiesa universale s'incarna nelle Chiese particolari: «Dobbiamo ben guardarci dal concepire la Chiesa universale come la somma o, se così si può dire, la federazione più o meno eteroclita di Chiese particolari essenzialmente diverse. Secondo il pensiero del Signore, è la stessa Chiesa che, essendo universale per vocazione e per missione, quando getta le sue radici nella varietà dei terreni culturali, sociali, umani, assume in ogni parte del mondo fisionomie ed espressioni esteriori diverse. In tal modo ogni Chiesa particolare, che si separasse volontariamente dalla Chiesa universale, perderebbe il suo riferimento al disegno di Dio, si impoverirebbe nella sua dimensione ecclesiale. D'altra parte, la Chiesa diffusa in tutto il mondo diventerebbe un'astrazione se non prendesse corpo e vita precisamente attraverso le Chiese particolari».<sup>5</sup>

Gli istituti religiosi di diritto pontificio, segno dell'universalità della Chiesa, sono chiamati a sviluppare un legame nelle Chiese particolari presso cui trovano collocazione, e a incarnare il loro carisma nel tessuto concreto della Chiesa che li accoglie. Questa centralità della dimensione particolare della Chiesa ha trovato la sua espressione in *Mutuae relationes*,<sup>6</sup> le direttive dei Dicasteri per i religiosi e per i vescovi circa i rapporti tra Chiesa particolare e comunità di vita consacrata.

Le Chiese particolari vengono presentate come uno degli aspetti rinnovatori della vita ecclesiale,<sup>7</sup> e a questo rinnovamento conciliare non possono essere estranei gli istituti di vita consacrata, chiamati a sviluppare un certo processo di decentramento. Gli istituti e le società di diritto pontificio, perfino quelli esenti dalla giurisdizione del vescovo, devono sentirsi parte della famiglia diocesana.<sup>8</sup>

Se questo è lo spirito che ispira le relazioni tra Chiese particolari e istituti di vita consacrata in genere, tanto più forte sarà il legame tra Chiesa particolare e istituti di diritto diocesano eretti dal vescovo. *Mutuae relatio-*

*nes* fornisce ai vescovi i criteri di discernimento dell'autenticità e utilità dei carismi,<sup>9</sup> in un contesto ecclesiale vivo e creativo, nel quale si nota un certo fermento di nuove realtà religiose e nuove fondazioni.

La vita religiosa, però, ha sempre una dimensione universale, anche quando nasce e viene approvata in ambito diocesano; per sua stessa natura, la vita consacrata è segno dell'universalità e unità della Chiesa, tende quindi a uscire dai confini della diocesi; nel loro discernimento, i vescovi devono tener conto che i carismi sono doni dati alla Chiesa tutta e che gli istituti diocesani, al pari di quelli di diritto pontificio, contribuiscono a rendere ancora più presente e operante la Chiesa universale nella Chiesa particolare.<sup>10</sup>

Questo fonda e giustifica l'intervento della Sede apostolica, sebbene il *Codice* lo inquadrasse come una consultazione non vincolante nel merito e, secondo la prevalente interpretazione del precedente can. 579, non obbligatoria *ad validitatem*.

I singoli vescovi, nel discernimento dei nuovi carismi, non hanno sempre saputo o potuto attenersi ai criteri di *Mutuae relationes* n. 51, né del successivo *Direttorio "Apostolorum successores"*,<sup>11</sup> si tratta di un discernimento complesso, che richiederebbe forse una maggiore corresponsabilità e condivisione a livello di regione ecclesiastica o di Conferenza episcopale. Più volte la CIVCSVA è dovuta intervenire per le crisi determinate da nuove realtà religiose nate troppo in fretta, o sotto l'influenza di fondatori e fondatrici con personalità complesse che hanno creato dipendenza nelle persone consacrate, oppure comunità rigide che hanno provocato divisioni.

### Concrete preoccupazioni

I problemi sono ben descritti da papa Francesco nella conversazione con i superiori generali del novembre 2016: «Mi preoccupa (...) il sorgere di alcuni nuovi istituti religiosi che sollevano alcune preoccupazioni. Non dico che non debbano esserci nuovi istituti religiosi! Assolutamente

no. Ma in alcuni casi mi interrogo su cosa stia accadendo oggi». Il papa analizza il fenomeno di nuove realtà di vita consacrata che hanno un immediato successo, trascinano tanti e poi falliscono o creano divisioni nelle Chiese locali.

Alcune nascono da un carisma umano, da una persona che attira per le sue doti di fascinazione, e questo non di rado è la precondizione per abusi o dipendenze psicologiche. Altre sono «restaurazioniste: esse sembrano dare sicurezza, e invece danno solo rigidità».<sup>12</sup>

Pochi mesi prima di queste dichiarazioni del papa, nel maggio 2016, era stato pubblicato un rescritto<sup>13</sup> in risposta a una precisa domanda della CIVCSVA che chiedeva di meglio determinare la necessità di richiedere il suo parere da parte dei vescovi. Il rescritto del pontefice aveva chiarito la natura *obbligatoria* della consultazione della Sede apostolica, da intendersi quindi come necessaria, pena la nullità del decreto di erezione.

Restava però irrisolta l'altra questione: se la consultazione della Congregazione avesse anche carattere vincolante, cioè se un parere negativo avrebbe impedito al vescovo di procedere al riconoscimento della nuova realtà religiosa.

Occorre attendere il nuovo testo del can. 579 modificato dal motu proprio *Authenticum charismatis* (2020) per vedere trasformata la consultazione della Sede apostolica in vera e propria licenza: «*Episcopi diocesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis apostolicae scripto data*».

Possiamo considerare ora risolti i problemi denunciati dal papa nella conversazione con i superiori generali? I vescovi, richiamati a non decidere in solitudine e tenuti a richiedere la licenza della Congregazione, sono ora sufficientemente supportati nel difficile compito di riconoscere, far crescere, custodire e discernere i carismi nella chiesa particolare loro affidata? La «licenza» della Sede apostolica prevista dal nuovo can. 579 è uno strumento utile, ma non sufficiente.

La Sede apostolica garantisce la propria vigilanza nella fase di istituzionalizzazione che porta un'associazione di fedeli a diventare un istituto di vita consacrata e quindi un «dono fatto alla Chiesa» tutta. L'approvazione degli statuti e il decreto di erezione sono il punto di arrivo di un itinerario di vita ed esperienza a cui non è estranea la Chiesa particolare.

## Per un discernimento collegiale

Quando si richiede la licenza alla Congregazione, la comunità religiosa ha già alle spalle un iter che l'ha portata all'attenzione del vescovo, e ha già una storia nella Chiesa locale come associazione di fedeli. In tutta questa fase precedente, il vescovo non dovrebbe essere solo. Ovviamente può avvalersi di tutti gli organismi consultivi della diocesi, e condividere il processo di discernimento con il popolo di Dio, ma sarebbe auspicabile anche uno sviluppo della dimensione collegiale del ministero episcopale. Tra la singola Chiesa

particolare e la Sede apostolica ci sono dimensioni intermedie in cui le Chiese vivono la comunione e la corresponsabilità, senza nulla sottrarre all'autonomia di ciascun vescovo nella diocesi a lui affidata.

Una traccia di questa esigenza di corresponsabilità nell'esercizio del ministero episcopale può essere rinvenuta nelle prime formulazioni della norma che sarà poi contenuta nel can. 579:<sup>14</sup> nello *Schema codicis* del 1977, il can. 7, §1 prevedeva il consenso della conferenza episcopale approvato dalla Sede apostolica. Tale consenso non verrà più menzionato nella stesura finale, confermando ancora una volta che le potenzialità delle conferenze episcopali come luogo di esercizio di una effettiva sinodalità sono state sacrificate in nome della autonomia dei singoli vescovi diocesani.

Il n. 8 di *Mutuae relationes* prevedeva che i vescovi fossero tra loro *solidali* nel regolare e approvare nuove forme di vita religiosa secondo *Lumen gentium*, n. 45.<sup>15</sup> Questa direttiva è rimasta nella dimensione di una

solidarietà «affettiva», più che «effettiva», perché non è stata accompagnata dalla previsione di luoghi e procedure per l'esercizio solidale del discernimento sulla vita religiosa.

La dimensione collegiale del ministero episcopale a livello di raggruppamenti di Chiese particolari è ancora poco valorizzata, eppure sarebbe un nodo fondamentale nello sviluppo di dinamiche autenticamente sinodali.<sup>16</sup> Il confronto centro-periferia, Sede apostolica-Chiesa particolare, è più fecondo se sostenuto da una rete di relazioni ecclesiali di condivisione e corresponsabilità.

Procedere in questa direzione potrebbe favorire il discernimento e il riconoscimento dell'azione dello Spirito, senza scadere nelle derive di una facile e incontrollata proliferazione di forme di vita consacrata non sufficientemente vagliate, e – d'altro canto – in un controllo formale avulso dalla realtà particolare in cui carismi e vocazioni vengono maturate.

Donata Horak

<sup>1</sup> FRANCESCO, *motu proprio Authenticum charismatis*, 1.11.2020.

<sup>2</sup> Cf. can. 368 *CIC*. «Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente».

<sup>3</sup> L'organismo di riferimento è la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (CIVCSVA), competente ex art. 106, §1 della costituzione apostolica *Pastor bonus*, 28.6.1988: «§ 1. La Congregazione, pertanto, erige gli istituti religiosi e secolari, nonché le società di vita apostolica, li approva oppure esprime il suo giudizio circa l'opportunità della loro erezione da parte del vescovo diocesano. A essa compete anche di sopprimere, se sarà necessario, detti istituti e società»; *EV* 11/938.

<sup>4</sup> Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Marcianum Press, Venezia 2010, 151.

<sup>5</sup> PAOLO VI, esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*, 8.12.1975, n. 62; *EV* 5/1673s.

<sup>6</sup> CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI – CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, criteri direttivi per i rapporti dei vescovi e dei religiosi nella Chiesa *Mutuae relationes*, 14.5.1978; *EV* 6/586.

<sup>7</sup> Cf. *Lumen gentium*, nn. 13, 23, 26; *Christus Dominus*, nn. 3, 11, 15; *Ad gentes* 22; *Perfectae caritatis* 20, cit. in *ivi*, n. 18, *EV* 6/627.

<sup>8</sup> «I religiosi, poi, anche se appartengono a un istituto di diritto pontificio, devono sentirsi veramente partecipi della «famiglia diocesana» (cf. *CD* 34) e assumersi l'impegno del necessario adattamento; e opportunamente favoriscano anche le vocazioni locali sia per il clero diocesano sia per la vita consacrata»; *ivi*, n. 18, b); *EV* 6/630.

<sup>9</sup> *Ivi*, n. 51; *EV* 6/689.

<sup>10</sup> Cf. S. RECCHI, «Gli istituti di vita consacrata: segno dell'universalità nella chiesa particolare», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 58-65.

<sup>11</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, direttorio per il ministero pa-

storale dei vescovi *Apostolorum successores*, 22.2.2004, n. 107: «Al vescovo spetta discernere sui nuovi carismi che nascono nella diocesi, in modo da accogliere quelli autentici con gratitudine e gioia, ed evitare che sorgano istituti superflui e carenti di vigore. Dovrà quindi curare e valutare i *frutti del loro lavoro* (cf. Mt 7, 16), il che gli consentirà di intravedere l'azione dello Spirito Santo nelle persone. Esamini concretamente «la testimonianza di vita e l'ortodossia dei fondatori e delle fondatrici di tali comunità, la loro spiritualità, la sensibilità ecclesiale nel compiere la loro missione, i metodi di formazione e le forme di aggregazione alla comunità». Per un'approvazione non sarà invece sufficiente una teorica utilità operativa delle attività o, tanto meno, certi fenomeni devozionali, in sé ambigui, che possono verificarsi»; *EV* 22/1827.

<sup>12</sup> FRANCESCO, «Il Vangelo va preso senza calmanti. Conversazione con i superiori generali». Intervista del 25.11.2016, in *Civiltà cattolica* 168(2017) 4.000, 327s.

<sup>13</sup> Cf. *Rescriptum ex audientia ss.mi*, in *L'Osservatore romano*, 21.5.2016, 8.

<sup>14</sup> Cf. A. PERLASCA, «*Rescriptum ex audientia ss.mi* circa l'erezione degli istituti diocesani di vita consacrata (can. 579)», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 30(2017), 353.

<sup>15</sup> *Mutuae relationes*, n. 8: «I vescovi, come membri del collegio episcopale, in armonia con la volontà del sommo pontefice sono solidali in questo: cioè nel regolare sapientemente la pratica dei consigli evangelici (cf. *LG* 45); nell'approvare autenticamente le regole proposte (cf. *LG* 45)»; *EV* 6/601.

<sup>16</sup> COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2.3.2018, n. 7: «La collegialità, pertanto, è la forma specifica in cui la sinodalità ecclesiale si manifesta e si realizza attraverso il ministero dei vescovi sul livello della comunione tra le Chiese particolari in una regione e sul livello della comunione tra tutte le Chiese nella Chiesa universale. Ogni autentica manifestazione di sinodalità esige per sua natura l'esercizio del ministero collegiale dei vescovi»; *Regno-doc.* 11, 2018, 331.